



*Il Ministro dell' Ambiente,  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

**VISTI** in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 maggio 2015, n. GAB-DEC-2015-088;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Metanodotto Gagliano – Termini Imerese e opere connesse DP 75 bar - MOP 24 bar" ubicato in Sicilia, nelle provincie di Enna e Palermo, presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. 758 del 14 dicembre 2017, acquisita con protocollo DVA n. 29295 del 18 dicembre 2017;



**VISTA** la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 21 dicembre 2017, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 9 "condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, dello medesimo decreto, a procedura VIA statale;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza VIA del 14 dicembre 2017, nonché le integrazioni fornite in data 15 giugno 2018, a fronte della richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali DVA n. 11450 del 17 maggio 2018;

**VISTA** la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 12 luglio 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della detta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede:

- a) la realizzazione di:
- due linee principali rispettivamente denominate: "Metanodotto Gagliano-Termini Imerese DN 400 (16") DP 75 bar" della lunghezza di 25,780 km circa; Metanodotto "Gagliano-Termini Imerese DN 300 (12") DP 75 bar" della lunghezza di 12,560 km circa;
  - tre linee secondarie di vario diametro per una lunghezza complessiva pari a 7,640 km circa, con i seguenti diametri: DN 100 (4") 6,370 km circa; DN 150 (6") 1,270 km circa;
  - opere accessorie (Punti di intercettazione, Area trappole);
- b) la dismissione di circa 30 km di condotta suddivisi tra i seguenti metanodotti:
- "Gagliano -Termini Imerese" DN 400 (16"), MOP 24 bar" per 21,06 km circa;
  - "All.to al Comune di Nicosia" DN 80 (3"), MOP 24 bar" per 0,34 km circa;
  - "Gagliano -Termini Imerese" DN 300 (12"), MOP 24 bar" per 8,80 km circa;
  - "All.to al Comune di Collesano" DN 150 (6"), MOP 24 bar" per 0,04 km circa;
  - "All.to al Comune di Cerda" DN 100 (4"), MOP 24 bar" per 0,12 km circa;

**CONSIDERATO** che:

- l'area di progetto ricade parzialmente all'interno di due in aree ascritte alla rete Natura 2000, per le quali il proponente ha presentato lo Studio di incidenza: SIC (ZSC) – ITA020032 "Boschi di Granza" e SIC (ZSC) – ITA060009 "Bosco di Sperlinga, Alto Salso";
- nella ZSC – ITA020032 "Boschi di Granza" sono presenti tre habitat di interesse prioritario (3170\*, 6220\*, 91AA\*), non intercettati nell'ambito delle aree interessate dal progetto;
- nella ZSC – ITA060009 "Bosco di Sperlinga, Alto Salso" sono presenti due habitat prioritari (91AA\*, 6220\*). L'unica interferenza (meno dell'1% tra il tratto in costruzione e quello da dismettere), è con l'Habitat 91AA\* "Boschi orientali di quercia bianca", dove vengono intercettati 5 esemplari di piante arboree;
- dallo Studio di incidenza, il Proponente giunge alla conclusione che tutti i suddetti habitat risultano essere facilmente ripristinabili, la temporanea incidenza del progetto non produrrà, nel tempo, effetti negativi sulla tutela della biodiversità e non impedirà la continuità



naturalistica del territorio e dei corridoi ecologici ivi presenti, mantenendo il valore conservazionistico dei siti;

- la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere n. 2830 del 28 settembre 2018, ritiene che gli impatti alla componente fauna ed ecosistema possono essere ritenuti trascurabili, specialmente se valutati nel medio e lungo periodo, e che le conclusioni cui perviene il Proponente sono condivisibili per quanto riguarda lo Studio di Incidenza che si è dimostrato esaustivo nell'esame degli aspetti eco sistemici;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non sono giunte osservazioni nei termini previsti per legge;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 2830 del 28 settembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 14282 del 24 maggio 2018;

**PRESO ATTO** che non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2830 del 28 settembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 37 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 14282 del 24 maggio 2018, costituito da n. 7 pagine;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;



*Sp. Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Giudizio di compatibilità ambientale)*

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Metanodotto Gagliano – Termini Imerese e opere connesse DP 75 bar - MOP 24 bar" ubicato in Sicilia, nelle provincie di Enna e Palermo, presentato da Snam Rete Gas S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

### Art. 2

#### *(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)*

1. Dovranno essere eseguite indagini geologiche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e la tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati, alle aree nei pressi degli alvei fluviali e laddove la falda si presenta più superficiale.

Gli attraversamenti dei corsi d'acqua, così come individuati nel SIA, dovranno essere effettuati in subalveo con l'adozione della tecnica di scavo del microtunnelling (TOC) scegliendo una profondità di attraversamento che tenga conto dei processi evolutivi della morfologia dell'alveo stesso al fine di garantire la più assoluta sicurezza. In corrispondenza degli attraversamenti fluviali minori, laddove non è prevista la tecnica "trenchless", la configurazione di ripristino dovrà essere convenuta con le Autorità competenti. Nella scelta delle misure di mitigazione da adottare dovranno essere privilegiare le tecniche di ingegneria naturalistica.

Gli interventi relativi ai corsi d'acqua dovranno essere effettuati in accordo con l'Autorità di Bacino e con i Consorzi di Bonifica.

La Regione Siciliana verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza ante operam – Fase di progettazione esecutiva

2. Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e delle prescrizioni del presente parere nonché delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)", predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero per i beni e le attività culturali. Il PMA, dovrà riferirsi sia alla realizzazione che alla dismissione delle tratte. Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dall'ARPA competente, con le quali si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definire anche le modalità di pubblicazione dei dati. Il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato dall' ARPA Sicilia.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza ante operam – Fase di progettazione esecutiva

3. Per il tratto del progetto che sarà messo in esercizio deve essere predisposto un piano di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza e di rispetto di ogni componente ambientale.

L'ARPA Sicilia verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.



Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera – Fase di cantiere

4. Cinque anni prima della dismissione il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo della dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in post operam – Fase di esercizio

### Art. 3

#### *(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)*

1. Dovrà essere garantito che, a conclusione dei lavori, venga completamente ripristinato lo stato dei luoghi *ante operam* e, al fine di favorire tale ripristino nei tempi il più possibile stretti, le operazioni di rimodellamento del suolo, con l'utilizzo della terra superficiale prelevata nelle fasi di scavo, e la successiva piantumazione di specie autoctone di piante ed arbusti, dovrà avvenire progressivamente all'avanzamento dei lavori per la realizzazione della linea. Ciò affinché vengano favorite le dinamiche dei popolamenti vegetali ottimizzando i tempi di mitigazione dell'impatto prodotto dai lavori non solo per quanto riguarda il sedime del metanodotto ma anche nelle aree impegnate dalla cantierizzazione.

La Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera – Fase di cantiere – allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.

2. Si dovrà prevedere, per la salvaguardia delle formazioni vegetali ripariali naturali presenti in prossimità e lungo i corsi d'acqua e in caso di formazioni vegetali di particolare interesse naturale e paesaggistico - individuate con le Soprintendenze competenti – l'adozione di soluzioni in sotterraneo con l'utilizzo di metodologie di scavo non a cielo aperto e diversificate secondo l'esigenza.

La Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in ante operam – Progettazione esecutiva;

3. Dovranno essere puntualmente verificate con le Soprintendenze competenti i siti di deposito del materiale in esubero degli scavi al fine di individuare la possibilità di favorire il recupero e il ripristino paesaggistico di aree degradate (cave in disuso).

La Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in ante operam – Progettazione esecutiva;

4. Le opere di mitigazione e ottimizzazione dell'impatto sul contesto paesaggistico, previste e riportate nella documentazione di progetto trasmesso, finalizzate alla reintegrazione degli aspetti e valori paesistici di tutte le aree interessate dal progetto stesso, comprese quelle di cantiere, dovranno essere totalmente attuate relazionando in merito alle suddette soprintendenze, a fine lavori; la relazione di fine lavori dovrà essere corredata da documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi ante durante e post operam.

Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.



Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera – Fase di rimozione e smantellamento del cantiere – Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree di cantiere

5. Il metanodotto attraversa molteplici aree considerate di interesse archeologico e, per quanto riguarda le aree ricadenti nelle unità territoriali classificate a rischio alto, puntualmente elencate in premessa, localizzate in provincia di Enna, e nel sito archeologico di Cozzo Ogliastro/ Casa S.Maria, in provincia di Palermo, dovranno essere condotte le necessarie verifiche archeologiche preventive, mediante esecuzione di saggi a campione e/o estensivi, sotto la supervisione delle competenti soprintendenze al fine di accertare, preventivamente, la reale consistenza dei beni archeologici presenti nel sottosuolo, per la tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 25 c.3, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori in progetto. La suddetta verifica preventiva dell'interesse archeologico sarà condotta sotto la direzione della Soprintendenza territorialmente competente. Resta inteso quanto prescritto dal c. 4 art 25 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e successive modificazioni che entro trenta giorni dalla richiesta di verifica archeologica preventiva dovranno essere stipulati appositi accordi con le stesse Soprintendenze per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione reciproca secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in ante operam – Fase propedeutica alla progettazione esecutiva – Fase precedente alla progettazione esecutiva

6. Nei tratti interessati dalla condotta classificati a rischio medio o basso, per tutti i lavori in fase esecutiva che prevedono scavi e qualsiasi movimento di terra, dovrà essere garantita la sorveglianza effettuata da archeologi specializzati, che operino secondo le direttive delle competenti Soprintendenze. Qualora nel corso della suddetta sorveglianza archeologica dei lavori, venissero alla luce stratigrafie e depositi antropici, o contesti d'interesse archeologico, si dovrà comunicare tempestivamente l'avvenuta scoperta alla Soprintendenza competente ai sensi della normativa vigente per l'adozione di tutte le misure necessarie al recupero ed alla conservazione del patrimonio archeologico scoperto, non escludendo la necessità di procedere a più approfonditi accertamenti tecnico scientifici, nonché all'esecuzione di indagini stratigrafiche. Tali indagini archeologiche dovranno essere documentate dagli archeologi specializzati incaricati, che provvederanno alla documentazione scientifica, alla rilevazione fotografica e grafica dei contesti scoperti.

Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera – Fase di cantiere – allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera

#### Art. 4

##### *(Verifiche di ottemperanza)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e



MOD. 2015 - UNZA SPA | 21.5191 | XI | C | 01019181

*Il Ministro dell'Interno e della Tutela del Territorio e del Mare*

successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nell'articolo 1; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite Soprintendenza dei beni culturali e ambientali competente per territorio come indicato nell'art. 2.

3. I suddetti Soggetti ed Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i Soggetti e gli Uffici di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1, 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

**Art. 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Snam rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Palermo, Libero Consorzio Comunale di Enna, ai comuni di: Gagliano Castelferrato, Nicosia, Nissoria, Cerami, Sperlinga, Cerda, Alimena, Termini Imerese, Scalfani, Bagni, Sciara, Blufi, all'ISPRA e all'ARPA Veneto.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

